

# ORGANISMO STRAORDINARIO

PER LA TEMPORANEA GESTIONE DELLE IPAB AI FINI DELLA  
TRASFORMAZIONE IN AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA  
PERSONA ASP – PROVINCIA CHIETI  
(ex Art. 21 comma 6 L.R. 17/2011)

SEDUTA DEL

06.12.2016

N.

40

**OGGETTO: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA "SAN GIOVANNI BATTISTA" -  
CHIETI  
COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno duemilasedici il giorno 6 del mese di Dicembre alle ore 12:00. nella sede degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito l'Organismo Straordinario di cui all'art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	DE THOMASIS	SANDRA	PRESIDENTE	X	
2	DI BOSCIO	AUGUSTO	COMPONENTE	X	

2

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	SALVATORE	CARLO	PRESIDENTE		X
2	FRASCA	VINCENZO	COMPONENTE		X
3	DIABATE	STEFANO	COMPONENTE		X

3

Il numero degli intervenuti è pari a 2 (due) e gli stessi sono sufficienti per la validità del  
comune.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dot.ssa Sandra De Thomasis nella sua qualità  
di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

## L'ORGANISMO STRAORDINARIO

ATTESO che:

- l'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, individua nuove forme e termini del procedimento disciplinare stabilendo altresì che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (sanzione);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiore al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del Responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: 1) rimprovero verbale, 2) sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e 3) sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti disciplinari di minore gravità ai Responsabili di struttura, purchè aventi qualifica dirigenziale;
- per tutte le altre sanzioni (dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 gg. in poi, sino al licenziamento) la competenza è devoluta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).

DATO ATTO che:

- l'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;
- i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;

RICHIAMATA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009;

Con voti unanimi e palesi


### DELIBERA

1. di confermare tutta la narrativa in premessa, approvandola ad ogni effetto;
2. di costituire l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) nella seguente composizione:
  - Direttore, Dott.ssa Luisa Caramanico: Presidente;


- Funzionario Amministrativo, Dott. Cesare Schiazza: componente;
  - Funzionario Tecnico, Ing. Gabriele Mancini: componente.
3. di disporre che in caso di assenza o impedimento dovuto a qualsiasi motivo di un componente dell'UPD (es.: incompatibilità, conflitto di interesse etc.), oppure nel caso in cui il procedimento disciplinare sia da avviarsi nei confronti di un componente stesso dell'UPD, la sostituzione verrà disposta con apposito provvedimento da parte dell'Organismo Straordinario;
  4. di rendere nota di dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web dell'Ente, dando atto che tale pubblicazione equivale, ai sensi di legge, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro;
  5. di comunicare il presente atto, per opportuna informazione, alle OO.SS., alla R.S.U. ed ai Funzionari e Coordinatori dell'Ente;
  6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL COMPONENTE



IL COMPONENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO





ATTESTA


- che la presente deliberazione:

- o è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno - 6 DIC. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti - 6 DIC. 2016



IL RESPONSABILE



Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA


- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il - 6 DIC. 2016 perché:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 34 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

decorsi il giorno della pubblicazione all'albo pretorio degli I.R.R.A. di Chieti (art. 34 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti - 6 DIC. 2016





Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Chieti - 6 DIC. 2016

IL DIRETTORE

